

Pubblicato il 26/06/2026

N. 03398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03108/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3108 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe **Condosta**, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 18;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano,
via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data
14/05/2025, notificato al ricorrente in proprie mani in data 19/07/2025, con
il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo UE, n. -OMISSIS-, rilasciato in data 15.04.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di Milano ha respinto l'istanza di aggiornamento e ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato al sig. -OMISSIS-.

La motivazione è legata alla pericolosità sociale del ricorrente, a sua volta motivata con il richiamo alla condanna alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione e alla pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per cinque anni e quattro mesi, disposta con sentenza n. -OMISSIS- del 15.1.2021 del GIP presso il Tribunale di Milano per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p.

Il sig. -OMISSIS- ha domandato l'annullamento del provvedimento, articolando le seguenti doglianze:

- 1) violazione art. 5, comma 5, D.lgs. 286/1998 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
- 2) violazione del principio di proporzionalità e del giusto bilanciamento degli interessi – artt. 3 e 97 Cost., art. 8 CEDU;
- 3) violazione dell'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del minore – Interesse superiore del minore.

Con ordinanza n. 970/2025 l'istanza cautelare presentata dal ricorrente è stata rigettata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza del 5 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il ricorso vengono dedotti i vizi di violazione dell'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere: la

revoca si fonderebbe esclusivamente su una condanna penale risalente, senza che sia stata svolta alcuna valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale del ricorrente. Inoltre, non sarebbe stata adeguatamente valutata la situazione familiare del sig. -OMISSIS-, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale e lavorativo.

In particolare, l'amministrazione non avrebbe tenuto conto di elementi sopravvenuti, e in particolare dei provvedimenti con cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto il ruolo positivo svolto dal sig. -OMISSIS- nella vita del figlio minore -OMISSIS- e, a modifica di quanto precedentemente stabilito, ha disposto il collocamento del ragazzo presso il padre.

Il ricorso, ad un più approfondito esame rispetto a quello sommario proprio della fase cautelare, è fondato.

L'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 dispone che *"il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero"*.

L'art. 9, comma 7, di poi, dispone che il permesso è revocato, tra l'altro, *"quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4"*.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca, devono essere sorretti da *"un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta*

condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate" (C. cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5515; sez. III, 28 giugno 2022, n. 5358; 12 aprile 2022, n. 2727).

Nel caso di specie la norma è stata violata giacché il Questore, con il provvedimento impugnato, si è limitato a richiamare la sentenza di condanna ritenuta ostativa, senza procedere a una valutazione complessiva e concreta della posizione del ricorrente.

Non è stata, difatti, considerata la presenza dello stesso in Italia sin dall'anno 2003, né è stata svolta un'adeguata analisi della sua situazione familiare.

Nel provvedimento viene affermato, in via astratta, che "la presenza di legami familiari non può essere ritenuta elemento sufficiente per prorogare l'autorizzazione al soggiorno del richiedente, proprio perché proprio nell'ambito familiare si è delineata in tutta evidenza la sua pericolosità" ma non valutata, in concreto, la complessa situazione familiare, quale emerge dalle pronunce del Tribunale di Milano depositate in giudizio, adottate successivamente alla sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, l'amministrazione non ha tenuto conto del provvedimento del 20.3.2024 con cui il Tribunale - con riferimento al figlio -OMISSIS-, affidato al Servizio sociale del Comune di -OMISSIS- fino alla maggiore età, e in un primo momento collocato in una comunità - ha disposto il collocamento con decorrenza dal 1° aprile 2025 presso il padre (doc. 4 del ricorrente), disciplinando altresì le modalità di frequentazione con gli altri due figli. Tali decisioni sono state confermate con sentenza n. -OMISSIS- del 3.4.2026.

L'amministrazione non considerato queste circostanze, nonostante venga dato atto, nel provvedimento, di memorie difensive presentate dal cittadino straniero in data 3.4.2025, su cui non viene espressa alcuna valutazione.

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto. Sono fatti salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, la quale valuterà la complessiva situazione familiare del cittadino extracomunitario, il suo inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale, senza automatismi di sorta.

Per le peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, salvo il rimborso, se versato, del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Silvia Torraca, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Maria Ada Russo